

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO
AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – ASSEGNO ORDINARIO
PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)
SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI E SETTORE TURISMO
L. 178/2020 DEL 30/12/2020**

Tra

la Società **Gruppo G.N. s.r.l.**, con sede in San Giuseppe Ves.no (NA), via Pianillo N. 137, C.F./P.Iva 07177111213 - pec s.nappo@consulentidellavoropec.it, in persona del proprio legale rappresentante Sig. Casillo Luigi,

e

le OO.SS.

Filcams CGIL Nazionale in persona di Aliprandi Sergio

Fisascat CISL Nazionale in persona di Marco Demurtas

Uiltucs UIL Nazionale in persona di Gennaro Strazzullo



VISTI

- l'art. 29 del D.Lgs. 148/2015;
- Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.
- Il Decreto Legge N. 34 del 19/05/2020.
- Il Decreto Legge N. 104 del 14/08/2020.
- Il Decreto Legge N. 137 del 28/10/2020.
- Il Decreto Legge N. 149 del 09/11/2020.
- L. 178/2020 del 30/12/2020

PREMESSO CHE:

- a) l'azienda Gruppo G.N. s.r.l. svolge attività di Commercio al dettaglio di abbigliamento;
- b) l'azienda applica il CCNL Commercio Confcommercio ed è strutturata su n. 11 unità operative, situate in:

Afragola (NA) Via S. Maria La Nova N.1

Palma Campania (NA) Via Gorga Zona P.I.P. n. 16

Napoli Via Argine N. 380;

Eboli (SA) Via S.S. 18 Tirrenia Inferiore snc

Eboli (SA) Via S.S. 18 Tirrenia Inferiore Lotto 26

Salerno Via Dei Greci N. 5

Triggiano (BA) Contrada Giannavello loc. Cutizza

Castel Guelfo di Bologna (BO) Via Del Commercio N. 4/2



Mondovì (CN) Piazza Giovanni Jemina N. 47

Roma Via Casilina 1011

Guidonia Montecelio (RM) Via Tiburtina Km. 20,5 loc. Martellona s.n

l'azienda ha attualmente un totale di n. 43 dipendenti;

l'azienda *non è iscritta* all'associazione datoriale Confcommercio

l'azienda si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS) (accertato pregiudizio), con conseguente ed inderogabile necessità di ridurre/sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente, al fine di evitare di procedere con una riduzione di personale e, pertanto, con dei licenziamenti, oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbe un grave pregiudizio;

- c) l'azienda ha fatto ricorso all'assegno ordinario F.I.S. nel periodo dal 16/03/2020 al 21/06/2020 ai sensi del D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020, dal 24/10/2020 al 31/12/2020 a sensi del D.L. 104/2020;
- d) l'azienda rientra nelle ipotesi di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- 1) si è, pertanto, provveduto a predisporre un programma di sospensione/riduzione dalla prestazione di lavoro con inizio a partire dal 01/01/2021;
- 2) in tali periodi la prestazione lavorativa dei dipendenti indicati è sospesa nei confronti dell'azienda ed i lavoratori sono consapevoli che percepiranno dalla stessa e/o dall'Inps quanto previsto dalle norme contrattuali e di legge;
- 3) i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere sono motivati da esigenze tecnico produttive aziendali e verrà osservato il criterio dell'equa rotazione tra mansioni fungibili;
- 4) l'azienda informa che sussistono i presupposti di ricorso al FIS - assegno ordinario, sulla base di quanto previsto dal D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- 5) l'azienda comunica la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per un periodo decorrente dal **01/01/2021** e con termine entro il limite massimo previsto dalla normativa, per una durata massima di 12 settimane come da L. 178/2020 del 30/12/2020 e con un monte ore totale di riduzione dell'attività pari a circa 6.500 ore;



- 6) nel periodo di sospensione/riduzione dell'attività con utilizzo degli ammortizzatori sociali viene prevista la rotazione del personale, per le mansioni compatibili con le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali;
- 7) l'azienda si riserva, nell'eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni che hanno generato la richiesta, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, anche revocando in tutto o in parte il programma di sospensione/riduzione
- 8) la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro si articolerà come da elenco allegato (vedi allegato 1)
- 9) il trattamento di integrazione salariale verrà corrisposto con le seguenti modalità:

X anticipazione da parte del datore di lavoro

pagamento diretto da parte dell'Inps, su richiesta del datore di lavoro all'Istituto ex art. 19, co. 5, D.L. n. 18 del 17/03/2020;

- 10) l'azienda è consapevole delle conseguenze di dichiarazioni mendaci.

San Giuseppe Ves.no, 28/01/2021

Il legale rappresentante dell'azienda

GRUPPO G.N. SRL

Filcams CGIL

Ali Pediti

Fisascat CISL

Antonio D'Amico

Uiltucs UIL

Giuseppe Mignola